



**Ammortizzatori sociali in deroga  
Verbale di accordo del 05 novembre 2014**

Il giorno 05 novembre 2014, presso il Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA *[Signature]*
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA *[Signature]*
- ABI PUGLIA
- CASA ARTIGIANI PUGLIA *[Signature]*
- CNA PUGLIA *[Signature]*
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA *[Signature]*
- CGIL PUGLIA *[Signature]*
- CISL PUGLIA *[Signature]*
- UIL PUGLIA *[Signature]*
- CISAL PUGLIA *[Signature]*
- UGL PUGLIA *[Signature]*
- INPS PUGLIA




VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l' art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma2, decreto legge n.54/2013, convertito in legge n.85/2013;
- il decreto n. 83527 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- la circolare n. 19 del 11 settembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante interpretazione del decreto ministeriale n.83527;
- Decreto di errata corrige del Decreto interministeriale del 01.08.2014.

Le Parti presenti, preso atto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01 agosto 2014 con il quale, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013, sono stati definiti i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, convengono quanto segue.

Innanzitutto, le Parti, considerato che Il Decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto, ha modificato in maniera significativa le regole di gestione e di accesso agli AASSD, riprese nella



circolare esplicativa n. 19/2014, evidenziano, fin da subito, alcuni aspetti di problematicità in ordine alla sua applicazione.

Tali problemi sono stati determinati, in primo luogo, dalla scarsa chiarezza delle norme e dalle conseguente necessità da parte delle amministrazioni regionali di avere alcune precisazioni dal MLPS, considerate dirimenti, per l'attuazione del decreto e, al contempo, dalla "ristrettezza" dei tempi con cui il decreto è entrato in vigore, che non ha consentito di disporre di tempi tecnici necessari per procedere all'adeguamento dei sistemi di gestione sia regionali sia nazionali (si consideri, ad esempio la procedura di ricezione delle domande da parte dell'INPS).


Alla luce di ciò, si sono avuti confronti tecnici tra le Regioni con il Ministero del Lavoro e con l'INPS (riunioni 24 settembre 2014 e 1 ottobre 2014), con relative interlocuzioni politiche, che, pur avendo consentito di chiarire positivamente alcuni problemi interpretativi, hanno lasciato aperte altre questioni che necessitano di ulteriori approfondimenti.

Pertanto, preso atto della mancata risposta da parte del Ministero del lavoro alla nota trasmessa dall'Assessore al lavoro della Regione Puglia in data 23 ottobre 2014, prot. N. 526/SP, recante richiesta di chiarimenti in merito al campo di applicazione, ai beneficiari ed alle procedure per la concessione della mobilità in deroga, le parti e si impegnano a continuare il confronto formulare ed a incontrarsi nuovamente nel più breve tempo possibile.

Nelle more, al fine di consentire il rispetto da parte della Regione Puglia dei termini previsti dal ministero del Lavoro con nota del nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1250 del 06.10.2014 (prot. arrivo n.500/A./S.P) avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga – Anno 2014", con la quale ai fini della erogazione dei trattamenti in deroga relativi all'anno 2014, le Regioni e Province Autonome sono invitate ad inviare all'INPS, improrogabilmente entro la data del 15 novembre p.v., per il tramite del sistema informativo percettori, i decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2014 al 4 agosto 2014 e la conseguente trasmissione dei decreti di autorizzazione relativi alla Cassa Integrazione per il 2014, convengono di sottoscrivere le seguenti clausole interpretative.

**A.1) Clausola interpretativa**

Con riferimento ai verbali di accordo di Cig in deroga stipulati negli anni precedenti in sede istituzionale e non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (sia pur regolarmente convocate dall'amministrazione provinciale), le Parti, preso atto delle contrastanti interpretazioni della normativa sul punto con considerevoli differenze tra le diverse regioni, ed in considerazione della eccezionalità della situazione, determinata dal lunghissimo periodo di transizione da un quadro di accordi solo istituzionali ad uno di



accordi stipulati in sede sindacale provocato dalla ritardata attuazione da parte ministeriale della previsione di cui al del decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013, convengono di considerarli validi ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale.

Le Associazioni datoriali si riservano in vista del prossimo Accordo regionale sugli ammortizzatori sociali in deroga di presentare una proposta che disciplini organicamente le modalità di accesso alla Cig in deroga pur nell'eventuale presenza di situazioni analoghe a quella su rappresentata.

**A.2) Clausola interpretativa**

Le OOSS, preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1250 del 06.10.2014 (prot. arrivo n.500/A./S.P) avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga – Anno 2014", con la quale ai fini della erogazione dei trattamenti in deroga relativi all'anno 2014, le Regioni e Province Autonome sono invitate ad inviare all'INPS, improrogabilmente entro la data del 15 novembre p.v., per il tramite del sistema informativo percettori, i decreti di concessione che recepiscono gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2014 al 4 agosto 2014 secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, concordano con gli uffici regionali, al fine di consentire il rispetto di tale termine fissato, sulla necessità di ridurre il termine di presentazione delle istanze di riesame avverso i provvedimenti di riesame da giorni 30 a giorni 7 dalla pubblicazione sul B.U.R.P.

Trascorso tale termine (7 gg), le Parti, al fine di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito e per consentire alla Regione una sollecita definizione dei riesami delle istanze, convengono di considerare ammissibili le integrazioni pervenute entro e non oltre il 13 novembre 2014.

Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.

L'incontro si conclude alle ore 18,00 del giorno 5 novembre 2014.

Letto confermato e sottoscritto

*[Area containing multiple handwritten signatures]*